

CONTRATTO DI INGRESSO ALLA UNITA' DI OFFERTA – RSA FONDAZIONE CASA DEL CIECO
MONS. EDOARDO GILARDI ONLUS IN CIVATE (LC) - (ai sensi della DGR 8496 del 26-11-2008 e
successive)

CONTRATTO PER I POSTI SOLVENTI (= PRIVATI = AUTORIZZATI)

Tra la Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS, con sede legale in via N.
Sauro, 5, 23862 Civate (LC), C.F. 02340430152 P.IVA 02051000137 di seguito denominata
“Ente gestore”, rappresentata dal suo Direttore DE CAPITANI ROBERTO, nato a LECCO (LC) il
27.03.1957 e residente a CIVATE (LC), Via Isella 9, C.F.: DCP RRT 57C27 E507E,

e il/la sig./ra

Cognome e nome _____

nato/a _____ () il _____ C.F. _____

residente a _____ ()

in Via _____ n° _____ di seguito denominato “Assistito”

ovvero il/la sig./ra

REFERENTE – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Cognome e nome _____

nato/a _____ () il _____ C.F. _____

residente a _____ ()

in Via _____ n° _____ tel. _____

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta: _____

(Se amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del Giudice Tutelare ovvero
luogo, data, n°) _____

INTESTAZIONE DELLE FATTURE

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____

Cognome e nome

nato/a a il C.F.

residente a (.....)

in Via, n° ... Quota mensile _____

Premesso che:

- A) l'Assistito, a seguito della domanda di ingresso nei posti SOLVENTI a suo tempo presentata, aveva manifestato il desiderio di essere ricoverato in questa struttura ed ora ha la possibilità di essere accolto;
- B) l'Assistito, avvisato della disponibilità di un posto letto autorizzato ma non accreditato, ha accettato la collocazione proposta dall'Ente gestore, consapevole che la collocazione in questa o quella camera potrà essere variata per esigenze dell'Ente o per esigenze dell'ospite stesso, previa verifica della fattibilità, della plausibilità e della tempistica che sono a discrezione esclusiva dell'Ente Gestore;
- C) l'Assistito è consapevole che utilizzando lo strumento di valutazione internazionalmente riconosciuto Indice di Barthel Modificato, verrà inserito in una delle 3 classi di fragilità e di assistenza previste dall'Ente, e così classificato dovrà riconoscere all'Ente la retta giornaliera corrispondente al suo stato di fragilità. Per modificazioni della fragilità nel tempo, anche la retta andrà adeguata alla nuova situazione. L'elenco delle rette giornaliere è quella in vigore nell'Ente di anno in anno (allegata alla Carta dei Servizi e pubblicata sul portale www.casadelcieco.org), da versare mensilmente in anticipo, entro il giorno 5 del mese. L'ospite accetta fin d'ora le rette stabilite dall'Ente (in alternativa potrà risolvere il contratto se la permanenza fosse troppo onerosa). L'Ente rinuncia a richiedere cauzioni, ma per limitare il fenomeno delle dimissioni anticipate ed impreviste, che crea perdite economiche all'Ente, non si accettano ricoveri inferiori a 30 giorni. Fatta salva la libertà della persona di permanere o meno in un luogo, qualora il periodo non venga usufruito interamente, andrà comunque corrisposto all'Ente il corrispettivo minimo di 30 giorni. Questa disposizione non ha valore oltre il primo mese ed in caso di decesso.
- D) l'assistito è informato del fatto che Ente gestore ha terminato nel corso del 2009 l'adeguamento strutturale e normativo di tutti gli ambienti, per cui ogni ambiente rispetta i dettami stabiliti dalla normativa.

Si stipula quanto segue:

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2. Durata del contratto:

il presente contratto ha la durata di _____ e terminerà il _____

Il contratto può essere prorogato solo con l'accordo delle parti fino ad altra scadenza, con accordo sottoscritto ed allegato a questo contratto.

Art. 3. Prestazioni a carico dell'Ente gestore:

Sono a carico dell'Ente Gestore: Vitto, Alloggio, Riscaldamento, Lavanderia (Escluso Lavasecco), Lenzuola, Federe, Coperte, Materassi, Assistenza Infermieristica con presenza sulle 24 ore, Prestazioni Fisioterapiche (ove richiesto dal medico), Assistenza per le attività quotidiane e Vigilanza Notturna, Animazione, custodia beni (se richiesta), assicurazione RC.

Art. 4 Altri obblighi a carico dell'Ente gestore:

Sono inoltre a carico dell'Ente gestore: rispetto della privacy (riservatezza), rispetto dei protocolli assunti, rispetto di quanto dichiarato nella carta dei servizi, costituzione di documentazione sanitaria e sociosanitaria, rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali nelle forme stabilite dalla Regione Lombardia, comunicazione al Comune di residenza dell'ingresso dell'Assistito in RSA, redazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)

partecipato o condiviso con l'assistito o gli aventi causa, somministrazione alle scadenze prefissate dei questionari di soddisfazione degli utenti e dei famigliari siano essi predisposti dall'Ente o dalla ATS – ASST di Monza Brianza, con pubblicizzazione dei risultati, rispetto degli standards minimi di assistenza stabiliti dalla Regione, rispetto di tutte quelle norme che in corso di contratto si applicheranno alle RSA.

Art. 5 Prestazioni a carico dell'utente

Sono a carico dell'assistito:

- il pagamento della retta giornaliera di soggiorno stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore per la sua condizione (in caso di rette diversificate per classe di fragilità, verrà applicata di volta in volta la retta corrispondente al grado di fragilità acquisito in forma cronica o stabile per almeno 15 giorni) , da versare nelle forme stabilite (bonifico bancario o assegno non trasferibile) entro il giorno 5 di ogni mese per il mese stesso (in questo modo l'Ente rinuncia a richiedere depositi o cauzioni);
- ai fini del calcolo della retta si precisa che il giorno di ingresso viene conteggiato fra quelli da pagare, mentre quello di uscita no;
- tutte le spese personali non comprese nell'art.2 (in modo esemplificativo e non esaustivo: Lavasecco, Caffè, Sigarette, Bevande in genere oltre quelle già fornite ai pasti, Necessario per Igiene Personale ed Asciugamani, Telefono, Spese Postali, Abbonamenti a Giornali o Quotidiani, Parrucchiere, Callista, Pratiche Odontoiatriche, Viaggi in Autoambulanza, Spese funebri, ecc...).

Art. 6 Detrazione per assenze

In caso di assenza per ricoveri ospedalieri, periodi di vacanza, rientri in famiglia, è prevista una detrazione dalla retta mensile di €. 8,00 al giorno a partire dal 6° giorno in poi. Le assenze di periodi diversi non sono cumulabili fra loro.

Art. 7 Altri obblighi dell'Assistito

L'Assistito si obbliga inoltre:

- a consegnare all'Ente in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'identità, Codice Fiscale, Libretto sanitario ed esenzioni, riconoscimenti di invalidità, tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc...), altre notizie sulle abitudini di vita.
- a sottostare ad un periodo di prova di trenta giorni per verificare la compatibilità reciproca e le effettive condizioni caratteriali e psichiche. L'Ente si riserva ogni decisione circa l'ammissione definitiva anche dopo un periodo di prova favorevole; si possono verificare dimissioni anche successivamente al periodo di prova, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dall'Ente (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui all'art. 5, previa attivazione di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ATS – ASST di Monza Brianza);
- a nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Direzione dell'Ente, su motivata segnalazione del Medico di fiducia dell'Ente;
- a rispettare ed osservare tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nell'Ente;

- ad accettare il trasferimento in altri reparti qualora vengano a mutare le sue condizioni psicofisiche o presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- ad accettare il trasferimento in altri reparti o camere qualora l'Ente ne ravvisi la necessità;
- ad accollarsi le spese per eventuali richieste di ricovero in strutture diverse da quelle accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o per pratiche odontoiatriche;
- a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno);
- a non tenere con sé somme di denaro o preziosi ma a depositarle presso l'amministrazione dell'Ente gestore pena la non responsabilità dello stesso in caso di furti, sparizioni, mancanze;
- a costituire un piccolo fondo presso l'Ente per le piccole spese personali (ad es. 50 - 100 euro);
- attenersi al regolamento interno dell'Ente allegato alla Carta dei Servizi;
- a procurare i farmaci ed eventuali ausili per incontinenza utili per la propria assistenza nel consueto modo attraverso il proprio medico di medicina generale, come se fosse a casa sua, in quanto nei posti privati la Regione Lombardia non concorre alla spesa della retta ma continua ad accollarsi l'onere del Servizio Sanitario Regionale. Qualora l'Ente gestore si trovi nella impossibilità di assistere la persona non ricevendo le necessarie terapie prescritte o i presidi per l'incontinenza necessari, in quanto non forniti dallo stesso o dagli aventi causa, è fin d'ora autorizzato ad acquistare quanto serve per l'Assistito, fatto salvo ogni diritto a risarcimento successivo da parte dello stesso e o degli aventi causa;
- a nulla opporre al necessario acquisto di farmaci per prova di efficacia e/o stabilizzazione di una terapia;
- a rispettare e non danneggiare i beni di proprietà dell'Ente gestore, pena il risarcimento dei danni;
- a stabilire fin da subito chi sarà l'intestatario (o gli intestatari) delle fatture e fornire all'Ente tutti i dati per la fatturazione, in quanto le norme fiscali stabiliscono termini e modalità per scaricare fiscalmente le spese sanitarie sostenute per il ricovero in RSA.

Art. 8 Opportunità o vincoli per l'assistito

L'Assistito potrà:

- ricevere visite di parenti e/o conoscenti negli orari previsti dalla Regione Lombardia, che attualmente sono libere dalle 8,00 alle 20,00 e regolamentate (vanno approvate dalla Direzione dell'Ente) dalle 20,00 alle 8,00. Questo non comporta il libero accesso ai reparti e alle camere, anche per il rispetto degli altri ospiti Assistiti. Pertanto l'Assistito potrà incontrarsi nei luoghi a questo scopo riservati dall'Ente gestore, dopo che i visitatori si saranno annunciati;
- installare apparecchi radio - televisivi in camera solo dopo formale approvazione della Direzione dell'Ente e solo se questo non reca disturbo a compagni o vicini di camera. In caso di reiterato reclamo e nel caso di non risoluzione dei problemi (adozione di cuffie o variazioni orari o altro) l'ospite sarà tenuto a rimuovere l'apparecchio. Resta comunque a carico dell'Assistito ogni onere relativo a prestazioni a pagamento (canoni o abbonamenti TV);
- portare con sé oggetti anche di arredo (ad es. quadri, portafoto, ...) a lui cari nel limite di quello che mantiene caratteristiche di sicurezza per l'Ente gestore. Pertanto

ogni oggetto andrà sottoposto alla preventiva decisione da parte della Direzione dell'Ente;

- chiedere spiegazioni o informazioni in merito al suo ricovero ed al suo stato di salute riconoscendo però le diverse professionalità e responsabilità.
- uscire per una visita in famiglia o per una scampagnata, previa segnalazione alla Direzione dell'Ente facendo sottoscrivere apposita dichiarazione a chi lo preleva dalla RSA
- prenotare a sue spese periodi di vacanza tenendo presente quanto descritto all'art. 6.

L'Assistito non potrà:

- pretendere di essere l'unico e/o il primo ad essere assistito, nel rispetto degli altri Assistiti e della programmazione del reparto;
- captare tutte le attenzioni del personale impedendo a questo di svolgere il suo lavoro, trattenendolo troppo a lungo;
- intervenire sulle scelte sanitario/assistenziali di reparto in merito ad altri ospiti;
- richiedere prestazioni di assistenza medica e farmaceutica di base, che continuano ad essere fornite dal Fondo Sanitario Regionale.
- lavare da sé indumenti e/o stenderli alle finestre o altrove;
- gestire in proprio i farmaci salvo deroga scritta del Medico Responsabile
- introdurre nell'Ente né usare apparecchi pericolosi (stufe elettriche, ferri da stiro, coperte termiche, fornelli elettrici o a gas);

Art. 9 Ipotesi di recesso

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di trenta giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito di quanto previsto nelle premesse, punto C) se il recesso avviene per sua decisione.

Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, il contratto si intende valido fino alla scadenza o finché non avvenga la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito.

Art. 10 Dimissioni

Nel caso di dimissioni da parte dell'ospite nulla è dovuto se non per i giorni usufruiti, anche se le dimissioni avvengono senza preavviso. I sottoscrittori del presente contratto sono edotti del fatto che all'Ente serve un minimo di due-tre giorni per raccogliere tutto il materiale necessario per una dimissione completa. Infatti documenti come le lettere di dimissione, approntate dai sigg. medici nei giorni ed orari di loro presenza, oppure la raccolta della biancheria lavata e stirata, ecc..., se non programmati, non possono essere fatti istantaneamente. Pertanto i sottoscrittori del contratto si impegnano a ritornare nei giorni successivi alla dimissione per raccogliere quanto mancante, sollevando l'Ente da qualsiasi ricaduta (ivi compresa la mancata continuità assistenziale) dovuta a mancanza di documenti o effetti personali non pronti al momento della dimissione.

Art. 11 Risoluzione del contratto

La risoluzione in via definitiva ed immediata, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito secondo quanto disposto dall'art.9 e dalle premesse, può avvenire nel caso che:

- l'Assistito sia dimesso per i motivi disciplinari o regolamentari specificati nell'art. 7;
- l'Assistito decida in piena libertà di non rimanere più in RSA;

- l'Assistito abbia la possibilità di passare al regime accreditato in questa o altra struttura;
- l'Assistito venga ricoverato in struttura sanitaria e lui o gli aventi causa ritengano utile liberare il posto letto e dimettersi dalla struttura dell'Ente gestore, ritenendo alla dimissione ospedaliera di non necessitare più del ricovero in RSA;
- l'Assistito venga a mancare;
- muti lo stato giuridico dei posti attualmente disponibili per uso privato - solvente, e nei tempi stabiliti dall'autorità competente debbano essere liberati, facendo quindi venir meno la possibilità dell'Ente di far fronte ai suoi impegni.

Nel caso che l'Assistito non abbia rispettato gli obblighi economici di cui all'art. 5, la risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto e la dimissione può avvenire solo previa attivazione da parte dell'Ente gestore di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ATS – ASST di Monza Brianza, se necessaria, ai sensi della DGR 8496 del 26-11-2008 e s.m.e.i., fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito secondo quanto previsto nelle premesse al punto C ed all'art.9).

Se l'ospite viene dimesso o si dimette, il contratto si considera risolto, perché in caso di nuovo ingresso andrà redatto un nuovo "contratto di ingresso", aprendo una nuova pratica.

Art. 12 Variazioni della normativa

Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in RSA dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito da un nuovo contratto che recepisca le variazioni normative.

Art. 13 Consenso informato al trattamento dei dati (L. 196/2003 e s.m.e.i.)

La legge prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento dovrà essere svolto secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell'Assistito.

Il titolare dei dati è l'Ente. Responsabile dei dati è la Cooperativa Sociale a r.l. il Ponte, di Lecco che eroga l'assistenza. Incaricati sono le persone allo scopo nominate da parte del Titolare e del Responsabile.

I dati saranno trattati al solo scopo di "documentare parte della storia clinica dell'interessato attraverso la realizzazione di un sistema integrato delle informazioni sul suo stato di salute accessibile da parte del personale sanitario che lo ha in cura" e quindi valutare le condizioni attuali e future dell'assistito in funzione dell'ammissione e della permanenza in R.S.A ed **hanno natura obbligatoria**. Gli stessi dati dovranno essere forniti alla Regione Lombardia o alla ATS – ASST di Monza Brianza per gli obblighi di legge. Per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'Art. 7 – 8 - 9 della Legge n°196/2003 *l'Assistito potrà rivolgersi alla Regione, alla ATS – ASST di Monza Brianza o alla RSA.*

I dati vengono trattati sia sotto forma cartacea, sia informatizzata. Quest'ultima modalità permette di migliorare il processo di cura attraverso un accesso integrato di tali informazioni da parte del personale amministrativo, educativo, riabilitativo, assistenziale e sanitario coinvolto, nel rispetto delle norme di settore che prescrivono un approccio multidisciplinare dell'assistenza. Tale strumento informatico può essere consultato nella sua interezza da parte di tutto il personale sopra citato, che Le fornirà nel tempo e a vario titolo assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Se Lei lo riterrà, i Suoi dati potranno essere consultati anche da parte di professionisti/specialisti da Lei incaricati per cure particolari.

Il fatto che molte figure vengano a conoscenza del suo stato di salute non costituisce di per sé un pericolo di diffusione impropria dei suoi dati, infatti:

- il personale sanitario è tenuto al segreto professionale e l'altro personale al segreto di ufficio, pena pesanti sanzioni disciplinari, oltre ai rilievi penali eventuali;
- il personale che accede ai dati è autorizzato a farlo con specifiche lettere di incarico, per cui è consapevole della necessità di tutelare i suoi dati e di non diffonderli;
- il sistema informatico adotta tutte le sicurezze richieste perché persone non autorizzate non possano accedere ai dati se non in modo fraudolento, con tutte le conseguenze penali del caso;
- l'Ente ha adottato delle procedure che regolano la raccolta e tutela dei dati anche nei reparti, per cui è vietato ad estranei accedere ai locali dove sono disponibili i suoi dati;
- Lei stesso/a può esprimere il suo consenso/dissenso rispetto alla comunicazione dei dati sulla sua salute e segnalare le restrizioni o estensioni della comunicazione di dare a terzi, ai sensi dell'art. 83 del Codice della Privacy (solo a Lei, anche ai suoi famigliari, ad altre persone che Lei indicherà): tali disposizioni Lei le può modificare quando crede, con una semplice segnalazione e l'apposizione di una firma a dimostrazione della sua volontà.
- le prescrizioni del Garante della privacy in tema di tutela dei dati sanitari hanno elencato diverse tutele da mettere in atto sui dati trattati. Finora sono stati normati anche per Legge o tramite Linee guida il Fascicolo Sanitario Elettronico (data base su piattaforma regionale), il Dossier sanitario (insieme di dati riferiti a ricoveri precedenti nella stessa struttura sanitaria anche per motivi ed in reparti differenti dall'attuale), ed infine la cartella clinica (strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio).

Le RSA non ricadono in nessuna di queste formulazioni, non essendo strutture sanitarie (la Regione Lombardia per le RSA ha sempre utilizzato terminologie e norme distinte dalla Sanità, non avendo cartelle cliniche (il nostro si chiama Fasas, ovvero fascicolo sanitario assistenziale) né dossier sanitari né aderendo a fascicoli elettronici su piattaforme Regionali.

Tuttavia condividendo lo spirito della tutela dei Suoi dati, rileviamo la necessità che l'interessato riceva una esauriente informativa su come i suoi dati vengono trattati, che possa esprimere la possibilità di oscurare i dati riferiti a fatti del passato, che possa avere conoscenza di quali figure hanno avuto accesso ai suoi dati in un determinato periodo, del fatto che può oscurare fatti del passato quando questi necessitano di tutela di riservatezza e dignità personale (sieropositività, uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope, di alcool, interruzione volontaria di gravidanza, parto in anonimato, atti di violenza sessuale o di pedofilia, ecc...) e non siano direttamente connessi alla attuale situazione di cura.

Per questo motivo abbiamo predisposto questa informativa all'interno del contratto e restiamo a Sua disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.

L'Assistito, acquisite le informazioni di cui all'Art 13 della Legge 196/2003, e quelle di cui sopra:

<input type="checkbox"/> <u>acconsente</u>	al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente gestore, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'Art. 23 della Legge citata, vale a dire i dati "idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale"
<input type="checkbox"/> <u>non acconsente</u>	
<input type="checkbox"/> desidera	conoscere chi ha o avrà accesso ai Suoi dati ed eventualmente di revocare il suo assenso o oscurare fatti del passato che possano venire a conoscenza

<input type="checkbox"/> non desidera	della struttura, elencandoli esclusivamente al Medico Responsabile della struttura.
---------------------------------------	---

Art. 14 Consenso Informato relativo al passaggio in cura al Medico della Struttura

Fermo restando il rapporto di fiducia col medico di medicina generale dell'Assistito (medico di famiglia), allo stesso tempo, però, durante il ricovero l'Ente gestore si impegna a fornire adeguata assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, a secondo delle necessità. Consapevole di queste esigenze, l'Assistito esprime il suo

consenso al passaggio in cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.

dissenso alla cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.

Comunica già fin d'ora che i dati riferiti al suo stato di salute potranno essere comunicati:

<input type="checkbox"/> a lui solo
<input type="checkbox"/> anche ai suoi famigliari
<input type="checkbox"/> ad altri soggetti che in seguito indicherà

Consapevole inoltre che per situazioni particolari legate alla tutela della sua integrità fisica, potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di strumenti di protezione e tutela dell'ospite stesso, per i quali verrà proposta altra modulistica, o il ricovero in strutture ospedaliere per malattie in fase acuta. Inoltre non essendo infrequente che l'ospite stesso, per sua abitudine o per sentirsi sicuro, richieda l'utilizzo delle spondine al letto.

Su questi temi, l'assistito/ospite esprime già fin d'ora:

<input type="checkbox"/> Richiede egli stesso per sua sicurezza all'applicazione di:	<input type="checkbox"/> Una spondina al letto
	<input type="checkbox"/> Due spondine al letto
<input type="checkbox"/> Non richiede tali sicurezze	

<input type="checkbox"/> <u>Esprime il suo consenso</u>	ai ricoveri / accertamenti necessari per la sua salute
<input type="checkbox"/> <u>Esprime Il suo dissenso</u>	

Dichiara inoltre di:

<input type="checkbox"/> <u>avere</u>	redatto un testamento biologico
<input type="checkbox"/> <u>non avere</u>	

Art.15 – Utilizzo delle immagini (foto/video)

L'Ospite / Referente

autorizza

non autorizza il personale della RSA a fotografarlo o riprenderlo con telecamera durante il periodo di ospitalità e a diffondere pubblicamente l'immagine durante manifestazioni o attività di animazione. E' comunque vietato l'uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Art. 16 Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Art. 17 Clausole in materia di contenzioso

In caso di controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione del presente Contratto, è competente il Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

Civate, li

Per l'Ente gestore

L'assistito

.....

.....

Il referente

.....

Per accettazione espressa ex art. 1341 e 1342 c.c. dei seguenti articoli: Premesse, Art. 5 (Prestazioni a carico dell'utente); Art. 6 (Detrazione per assenze); Art. 7 (Altri obblighi dell'Assistito); Art. 8 (Opportunità o vincoli per l'assistito); Art. 9 (Ipotesi di recesso); Art. 10 (Dimissioni); Art. 11 Risoluzione del contratto; Art. 17 Clausole in materia di contenzioso

L'assistito

Il referente

.....

.....